



## COMUNE DI SETTIMO VITTONÈ

*Città Metropolitana di Torino*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29

#### OGGETTO :

**Scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo e Settimo Vittone.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quaranta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato, per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza **STRAORDINARIA** di **Prima convocazione** ed in seduta **pubblica** il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| COGNOME e NOME                   | PRESENTE |
|----------------------------------|----------|
| Peretto Ivo - Sindaco            | Si       |
| Noro Livia - Assessore           | Si       |
| Ferragatti Roberto - Assessore   | Si       |
| Orlassino Adriano - Consigliere  | Si       |
| Guidolin Lorenzo - Consigliere   | Si       |
| Cossavella Roberto - Consigliere | Si       |
| Gamba Cristina - Consigliere     | Si       |
| Groccia Enrico - Consigliere     | Si       |
| Salaris Costantino - Consigliere | Si       |
| Canetto Paolo - Consigliere      | Si       |
| Salaris Veronica - Consigliere   | Si       |
| Totale Presenti:                 | 11       |
| Totale Assenti:                  | 0        |

Assume la presidenza il Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.ssa Giulia Verdura**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CC n. 29/2024

OGGETTO : Scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo e Settimo Vittone.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali 18/8/2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/8/2000 n. 267, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la Convenzione per l'Ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo e Settimo Vittone, approvata dai rispettivi Consigli comunali, che prevede la gestione in forma associata dell'ufficio del segretario comunale e che regola il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato medesimo;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto Prefettizio n. 14 del 10/1/2023 con il quale è stato preso atto della costituzione della Convenzione di segreteria predetta e la medesima è stata classificata in classe III;

RILEVATO che il Comune capo convenzione è stato individuato nel Comune di Settimo Vittone e che, pertanto, questo ente ha avviato il procedimento di nomina di cui all'art. 99 del T.U. degli Enti Locali richiedendo all'Albo Regionale la pubblicizzazione della sede vacante convenzionata;

RICHIAMATO il provvedimento n. 5 del 27/1/2023 con il quale la Prefettura- UTG di Torino-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Piemonte ha autorizzato il conferimento in deroga, ai sensi dell'art. 12-bis del D.L. 4/2022, delle funzioni di Segretario titolare della predetta convenzione di segreteria alla dott.ssa Verdura Giulia, di fascia C;

DATO ATTO del provvedimento n. 5 dell'1/2/2024 con il quale la Prefettura- UTG di Torino-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Piemonte ha autorizzato la proroga relativa all'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 12-bis del D.L. 4/2022, alla nomina della dott.ssa Verdura Giulia, quale Segretario titolare della Segreteria convenzionata di Settimo Vittone, Carema, Andrate, Nomaglio e Quassolo (TO), cl. III, per un ulteriore periodo di mesi dodici a decorrere dal 06.02.2024 fino al 06.02.2025;

CONSIDERATO che la dott.ssa Verdura Giulia, in risposta all'avviso n. 44 del 31/5/2024, ha presentato manifestazione di interesse a svolgere le funzioni di Segretario comunale presso la sede convenzionata tra i Comuni di Cassine e Incisa Scapaccino;

VISTO il Decreto n. 6 del 17/6/2024 con cui il Sindaco di Cassine (AL) ha nominato la dott.ssa Verdura Giulia Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cassine e Incisa Scapaccino, **con decorrenza dall'1/7/2024;**

CONSIDERATO che le esigenze organizzative e gestionali dei Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo e Settimo Vittone sono mutate nel tempo, rendendo necessaria una riorganizzazione delle modalità di svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario provvedere allo scioglimento consensuale anticipato della Convenzione di segreteria comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della Convenzione medesima;

PRESO ATTO della volontà manifestata dai Sindaci delle cinque amministrazioni comunali di provvedere allo scioglimento della convenzione **con decorrenza 1° luglio 2024**, al fine di adottare soluzioni più rispondenti alle attuali necessità amministrative;

VISTO l'art. 97, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 4.12.1997, n. 465;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito:

- VOTANTI n. 11
- FAVOREVOLI n. 11
- CONTRARI n. 0
- ASTENUTI n. 0

### **DELIBERA**

DI PROVVEDERE, per i motivi di cui in narrativa, allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio di Segretario comunale, tra i Comuni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo e Settimo Vittone (comune capofila);

DI STABILIRE la data del 30 giugno 2024 quale termine ultimo di efficacia della convenzione medesima;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino - Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Piemonte, per gli adempimenti di competenza.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*Firmato digitalmente*  
Ivo PERETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato digitalmente*  
Giulia VERDURA

\*\*\*\*\*